

1

Regolamento **per il funzionamento** **del Consiglio Comunale**

PROVINCIA DI PAVIA

COMUNE DI COSTA DE' NOBILI

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Prerogative del consigliere comunale
- Art. 3 Dimissioni dei consiglieri
- Art. 4 Surrogazioni
- Art. 5 Supplenze
- Art. 6 Prima seduta del consiglio

CAPO II

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E GRUPPI CONSILIARI

- Art. 7 Funzionamento della presidenza – Missioni dei consiglieri
- Art. 8 Costituzione e composizione dei gruppi consiliari
- Art. 9 Capigruppo consiliari
- Art. 10 Conferenza dei capigruppo
- Art. 11 Commissioni consiliari
- Art. 12 Norme, designazione e revoca di rappresentanti del comune

CAPO III

SEDUTE DEL CONSIGLIO

- Art. 13 Riunioni del consiglio comunale
- Art. 14 Convocazione del consiglio comunale
- Art. 15 Ordine del giorno
- Art. 16 Presidenza delle sedute consiliari
- Art. 17 Sede consiliare
- Art. 18 Pubblicità delle sedute
- Art. 19 Modalità di svolgimento delle sedute
- Art. 20 Validità delle sedute
- Art. 21 Deposito delle proposte per la consultazione
- Art. 22 Validità delle deliberazioni
- Art. 23 Verifica del numero legale. Scrutatori
- Art. 24 Funzioni di segretario. Verbale delle sedute
- Art. 25 Posti e interventi
- Art. 26 Ordine delle sedute. Sanzioni
- Art. 27 Comportamento del pubblico
- Art. 28 Sospensione e scioglimento dell'adunanza
- Art. 29 Ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno
- Art. 30 Ordine e disciplina degli interventi
- Art. 31 Fatto personale
- Art. 32 Mozione d'ordine. Richiami al regolamento e all'ordine del giorno
- Art. 33 Questioni pregiudiziali e sospensive
- Art. 34 Presentazione di emendamenti
- Art. 35 Sospensione della trattazione di un argomento in caso di presentazione di emendamenti
- Art. 36 Richiesta di votazione per parti separate
- Art. 37 Richiesta di votazione di una proposta nella sua formulazione originaria
- Art. 38 Chiusura della discussione
- Art. 39 Dichiarazione di voto e votazione

- Art. 40 Modalità di votazione
- Art. 41 Votazione per alzata di mano
- Art. 42 Votazione per appello nominale
- Art. 43 Votazione a scrutinio segreto
- Art. 44 Proclamazione del risultato. Immediata eseguibilità
- Art. 45 Revoca e modifica di deliberazioni
- Art. 46 Astensione obbligatoria
- Art. 47 Adunanze aperte

CAPO IV GETTONE DI PRESENZA

- Art. 48 Gettone di presenza
- Art. 49 Termini e modalità per la corresponsione del gettone di presenza

CAPO VI INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI

- Art. 50 Interrogazioni
- Art. 51 Interpellanze
- Art. 52 Svolgimento delle interrogazioni ed interpellanze
- Art. 53 Durata di svolgimento di interrogazioni ed interpellanze
- Art. 54 Mozioni
- Art. 55 Presentazione e svolgimento delle mozioni
- Art. 56 Votazione delle mozioni
- Art. 57 Svolgimento congiunto di mozioni, interpellanze, interrogazioni
- Art. 58 Ordini del giorno
- Art. 59 Durata di svolgimento degli ordini del giorno
- Art. 60 Domande d'attualità

CAPO VI DIRITTO DI INIZIATIVA E DI INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI

- Art. 61 Esercizio del diritto di iniziativa da parte dei consiglieri
- Art. 62 Visione di documenti
- Art. 63 Informazioni
- Art. 64 Copia di documenti
- Art. 65 Modalità per il rilascio di copia di documenti

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 66 Comunicazione delle decisioni del consiglio
- Art. 67 Registrazioni audiovisive
- Art. 68 Interpretazione del regolamento
- Art. 69 Abrogazione di norme
- Art. 70 Rinvio
- Art. 71 Entrata in vigore e forme di pubblicità

Annotazioni pag. 22
Indice analitico alfabetico pag. 28

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, disciplina il funzionamento del Consiglio comunale. In particolare prevede le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte, indicando altresì il numero di consiglieri necessario per la validità delle sedute.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono, altresì, finalizzate a garantire il corretto funzionamento dell'assemblea e delle sue articolazioni, nonché ad assicurare la piena attuazione dell'autonomia organizzativa, contabile e funzionale dell'assemblea.¹

¹ Vedi articolo 38 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 2 - Prerogative del consigliere comunale¹

1. La posizione giuridica e lo status di consigliere comunale sono regolate dalla legge.
3. I consiglieri comunali acquistano le prerogative ed i diritti inerenti alla carica ed entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
3. I consiglieri rappresentano il comune senza vincolo di mandato.
4. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del consiglio comunale continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti, fino alla nomina dei successori.

¹ Vedi articolo 38 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 3 - Dimissioni del consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surrogata dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surrogata qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 141 del T.U. n. 267/2000.¹

¹ Vedi articoli 38 e 141 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 4 – Surrogazioni

1. Il seggio che durante il mandato rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.¹

¹ Vedi articolo 45 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 5 – Suppienze

1. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata nei sensi dell'articolo 59 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.¹

¹ Vedi articolo 45 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 6 - Prima seduta del consiglio

A - Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

1. La prima seduta del consiglio è convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve svolgersi entro dieci giorni dalla convocazione. E' presieduta dal consigliere anziano fino all'elezione, da parte dell'assemblea, del presidente del consiglio stesso che avviene subito dopo la convalida degli eletti ed eventuale loro surrogazione ed il giuramento del Sindaco. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente eletto, per la comunicazione dei componenti della giunta.
2. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità, determinata secondo i criteri di cui all'art. 40 comma 2 del T.U.E.L. n. 267/2000, occupa il posto immediatamente successivo.

B - Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti con presidente del consiglio

1. La prima seduta del consiglio è convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve svolgersi entro dieci giorni dalla convocazione. E' presieduta dal Sindaco fino all'elezione, da parte dell'assemblea, del presidente del consiglio stesso che avviene subito dopo la convalida degli eletti ed eventuale loro surrogazione ed il giuramento del Sindaco. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente eletto, per la comunicazione dei componenti della giunta.

C - Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti senza presidente del consiglio

1. La prima seduta del consiglio è convocata e presieduta dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve svolgersi entro dieci giorni dalla convocazione.
2. Il Consiglio provvede alla convalida degli eletti e alla eventuale loro surrogazione; prende atto del giuramento del Sindaco e della comunicazione sui componenti della Giunta.

¹ Vedi articolo 40 del T.U.E.L. n. 267, 18 agosto 2000.

CAPO II PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE, GRUPPI CONSILIARI E COMMISSIONI CONSILIARI

Articolo 7 - Funzionamento della presidenza. Missioni dei consiglieri

1. Il servizio segreteria generale provvede a tutte le incombenze necessarie al funzionamento della presidenza del consiglio, nonché dei gruppi consiliari.
2. Ai consiglieri che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del presidente del consiglio, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché un rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese, nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
3. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.
4. Ai consiglieri che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.¹

¹ Vedi articolo 84 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 come sostituito dal comma 27 dell'art. 2 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Articolo 8 - Costituzione e composizione dei gruppi consiliari

1. I consiglieri eletti nella medesima lista costituiscono, di regola, un gruppo consiliare.
2. Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello corrispondente alla lista nella quale è stato eletto deve, entro dieci giorni dalla prima seduta dopo le elezioni del consiglio, darne comunicazione in forma scritta al Presidente del consiglio.
3. In mancanza della esplicita comunicazione di cui al comma precedente, si presume l'appartenenza del consigliere al gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto.
4. Ogni consigliere può recedere dal gruppo consiliare al quale appartiene ed aderire ad altro gruppo esistente se quest'ultimo ne accetta l'adesione; in tal caso il consigliere recedente dovrà darne comunicazione scritta al Sindaco allegando la dichiarazione di accettazione del gruppo al quale aderisce.
5. Può essere costituito un gruppo misto composto da uno o più consiglieri che abbiano esercitato la facoltà di recedere dal proprio gruppo e che non intendano confluire in altri gruppi esistenti. L'adesione al gruppo misto non è subordinata all'accettazione da parte di chi già compone tale gruppo.
6. Nel caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, o che tale situazione si sia determinata nel corso del mandato, a questi sono riconosciuti i diritti spettanti ad un gruppo consiliare.
7. Il consigliere che non intenda appartenere al gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto e che non intenda neanche aderire ad altro gruppo esistente o al gruppo misto ha il diritto di fare le dichiarazioni di voto previste dal presente regolamento.
8. Per l'attività dei gruppi consiliari vengono messi a disposizione idonei locali nella sede comunale.
9. Fanno carico al bilancio comunale le spese dei gruppi consiliari per telefono, cancelleria, posta, telefax, fotocopiatrici, per l'uso di altre apparecchiature di riproduzione di documenti, per l'uso di strumenti telematici, informatici, ecc.
10. I gruppi consiliari possono fruire, tramite la segreteria, dei servizi di documentazione, di informazione e comunicazione.

Articolo 9 - Capigruppo consiliari

1. Ogni gruppo prima dell'inizio della prima seduta del consiglio nomina un capogruppo. In mancanza di tale nomina è capogruppo il più anziano di età. La nomina del capogruppo e qualsiasi modificazione successivamente intervenuta nella costituzione o nella composizione dei gruppi, devono essere comunicate per iscritto al presidente del consiglio con documento sottoscritto dalla maggioranza dei componenti il gruppo consiliare.

3. Il presidente del consiglio comunica al consiglio la costituzione e la composizione dei gruppi, nonché eventuali successive modificazioni.

Articolo 10 - Conferenza del capigruppo

1. La conferenza del capigruppo è convocata e presieduta dal presidente del consiglio. Ne sono membri tutti i capigruppo. Alla riunione assiste, se richiesto dal presidente, il segretario del comune.
2. La conferenza del capigruppo esercita le competenze ad essa attribuite dallo statuto e dal presente regolamento.
3. I lavoratori dipendenti, membri delle conferenze del capigruppo hanno diritto di assentarsi dal lavoro per partecipare alle riunioni della conferenza del capigruppo per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro.¹
4. Spetta alla conferenza del capigruppo consiliari, oltre ai compiti ad essa attribuiti dallo statuto comunale e dal presente regolamento:

 - esaminare le proposte di modifica dello statuto comunale;
 - fornire attività consultiva su ogni argomento in merito al quale il presidente del consiglio ritenga opportuno acquisire il parere della conferenza.

¹ Vedi articolo 79, comma 3, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 11 - Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale si riserva la facoltà di istituire e disciplinare con apposito regolamento, commissioni consiliari:

 - permanenti;
 - temporanee;
 - di indagine;
 - di controllo e di garanzia.¹

¹ Vedi articolo 44 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 12 - Nomina, designazione e revoca di rappresentanti del comune

1. Per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, trova applicazione l'articolo 50, commi 8 e 9 del T.U. n. 267/2000.
2. Resta di competenza consiliare la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge ai sensi del disposto dell'art. 42, comma 2, lett. m) del T.U. 267/2000.

CAPO III SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 13 - Riunioni del consiglio comunale

1. Il consiglio si riunisce per determinazione del Sindaco / Presidente del consiglio, o su richiesta di un quinto dei consiglieri, con indicazione dell'argomento da inserire all'ordine del giorno che deve essere relativo a materie o fattispecie di competenza del consiglio.
2. Le riunioni su richiesta di un quinto dei consiglieri devono aver luogo entro venti giorni dalla presentazione della richiesta, salvo diversa intesa con i richiedenti. L'argomento richiesto deve essere obbligatoriamente discusso entro i medesimi termini.

¹ Vedi articolo 39, comma 2, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 14 - Convocazione del consiglio comunale

1. La convocazione dei consiglieri deve essere fatta con avviso scritto, da consegnarsi a domicilio o in altro luogo indicato per iscritto dal consigliere, nell'ambito del territorio del comune. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. A richiesta l'avviso di cui sopra può essere inviato attraverso strumenti informatici o telematici a condizione che ne venga verificata la ricezione.
2. L'avviso con l'elenco degli oggetti da trattare deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la seduta. Per il computo dei termini si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2963 del codice civile.
3. Nei casi di urgenza l'avviso, con il relativo elenco, deve essere consegnato almeno ventiquattro ore prima, ma, se la maggioranza dei componenti il consiglio lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente, purché il rinvio non determini la scadenza di termini perentori. Quanto sopra vale anche per gli argomenti aggiunti all'ordine del giorno già consegnato, aventi carattere di urgenza.
4. L'eventuale consegna in ritardo dell'avviso di convocazione si intende sanato con la partecipazione all'adunanza.
5. L'elenco degli oggetti da trattare, per ciascuna seduta del consiglio comunale, deve essere pubblicato all'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la seduta.

Articolo 15 - Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del consiglio costituisce l'ordine del giorno. Quando la convocazione del consiglio sia stata richiesta dai consiglieri, la questione proposta viene iscritta al primo punto dell'ordine del giorno.
2. L'ordine del giorno delle sedute del consiglio è stabilito dal Sindaco/Presidente del consiglio.
3. Il presidente del consiglio comunale può autorizzare la partecipazione di persone estranee all'organo consiliare per illustrare aspetti tecnico scientifici o comunque indispensabili alla completa conoscenza dell'argomento in discussione.

Articolo 16 - Presidenza delle sedute consiliari

1. Tutte le sedute del consiglio successive alla prima sono presiedute dal Sindaco/Presidente del consiglio.
2. Nei casi di assenza o impedimento temporaneo o di incompatibilità prevista per legge del presidente del consiglio, le funzioni dello stesso vengono espletate dal Vice Sindaco. In caso di assenza o impedimento anche individuato in colui che ha ottenuto la cifra elettorale più alta, costituita dai voti di lista, congiuntamente ai voti di preferenza; in caso di parità di voti il consigliere anziano è considerato il più anziano di età.

¹ Vedi articoli 39, 40 e 73 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

1. Nessuna proposta, salvo diversa indicazione dello statuto o del presente regolamento, può essere sottoposta a deliberazione se non viene depositata nell'ufficio segreteria, con la documentazione necessaria per poter essere esaminata, almeno 24 ore prima della seduta del consiglio. Le proposte devono essere corredate dei pareri espressi ai sensi dell'articolo 49 del T.U.E.L. n. 267/2000.
2. Quando sia possibile, gli atti vengono resi disponibili anche in forma digitale su supporto informatico e trasmessi telematicamente ai consiglieri.

Articolo 21 - Deposito delle proposte per la consultazione

¹ Vedi articoli 38, comma 2, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

1. Il consiglio non può deliberare se non intervengono almeno un terzo, arrotondato aritmeticamente, dei consiglieri assegnati, senza computare il Sindaco.¹
2. Sono fatti salvi i casi in cui la legge o lo Statuto richiedano una presenza qualificata.
3. I consiglieri che escano dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza stessa.
4. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
5. Il presidente del consiglio dichiara aperta la seduta, constatata la presenza del numero legale.
6. Decorso un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i consiglieri nel numero prescritto, il presidente del consiglio dichiara deserta la seduta rinviando gli argomenti posti all'ordine del giorno ad altra seduta.
7. Della seduta dichiarata deserta per mancanza di numero legale è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, indicando le assenze giustificate.

Articolo 20 - Validità delle sedute

1. Le sedute del consiglio sono pubbliche salvo i casi in cui, con deliberazione motivata, sia altrimenti stabilito o non sia diversamente disposto dalla legge.
2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni concernenti persone.
3. Si procede in seduta pubblica per tutte le nomine e le designazioni di competenza del consiglio.
4. Durante le sedute del consiglio, in aula è vietato a chiunque l'uso di telefoni cellulari, salva la facoltà di rispondere a chiamate, interrompendo immediatamente la conversazione o proseguendola fuori dall'aula.

Articolo 19 - Modalità di svolgimento delle sedute

1. Il Sindaco / Presidente del consiglio predispone adeguate forme di pubblicità della convocazione del consiglio e dei relativi ordini del giorno.

Articolo 18 - Pubblicità delle sedute

¹ Vedi articolo 38, comma 9, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

1. Il consiglio si riunisce nella propria sede in una sala appositamente predisposta.
2. Qualora motivi di forza maggiore non permettano l'uso della sede abituale, o qualora esistano altri impedimenti o giustificicate opportunità, il Sindaco / Presidente del consiglio può determinare un diverso luogo di riunione, purché nell'ambito del territorio comunale.
3. Nell'aula consigliare vi sono posti riservati ai componenti della giunta.
4. Persone estranee al consiglio non possono introdursi o essere ammesse in aula durante le sedute; vi hanno accesso soltanto le persone autorizzate dal Sindaco / Presidente del consiglio.
5. La stampa ed il pubblico assistono alle sedute del consiglio in settori riservati.
6. All'esterno della sede del Consiglio, in occasione delle riunioni dello stesso, sono esposte la bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea. Le due bandiere sono esposte anche all'interno della sala consigliare, unitamente al gonfalone del comune.¹

Articolo 17 - Sede consigliare

Articolo 22 - Validità delle deliberazioni

1. Salvo diversa disposizione dello statuto o della legge nessun provvedimento può intendersi adottato dal consiglio se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti. Sono compresi fra i votanti oltre ai membri del consiglio che esprimono un voto, anche quelli che votano scheda bianca. Non sono compresi fra i votanti i membri del consiglio che escono dall'aula prima della votazione, quelli che, pur presenti, dichiarano di non partecipare alla votazione, quelli che dichiarano di astenersi e quelli che debbono astenersi obbligatoriamente.

Articolo 23 - Verifica del numero legale. Scrutatori

1. La seduta del consiglio comunale ha inizio con la verifica del numero legale, effettuata mediante appello nominale dei consiglieri, fatto dal segretario comunale.
2. Durante la seduta la presenza del numero legale è presunta.
3. Ciascun consigliere può chiedere la verifica dopo che la discussione sia stata dichiarata chiusa e prima che sia stato dato inizio alla votazione.
4. Costatata la mancanza del numero legale, il presidente del consiglio può sospendere la seduta per un massimo di sessanta minuti per consentire il formarsi del numero legale. Decorso inutilmente tale termine, il presidente della seduta dichiara deserta la stessa in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, dei quali non è stata conclusa la trattazione.
5. Una volta verificata l'esistenza del prescritto numero legale, il presidente designa tre consiglieri alle funzioni di scrutatore. La minoranza, se presente, deve essere rappresentata.
6. Gli scrutatori che nel corso della seduta per qualsiasi motivo si assentano, sono sostituiti con le stesse modalità con le quali sono stati designati.

Articolo 24 - Funzioni di segretario. Verbale delle sedute

1. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario comunale. Il Consiglio comunale può scegliere uno dei suoi membri ed incaricarlo a svolgere le funzioni di segretario, unicamente allo scopo di deliberare in casi specifici e sopra un determinato oggetto e con obbligo di farne espressa menzione nel verbale. In tal caso il segretario deve ritirarsi dalla seduta durante la discussione e la deliberazione.
2. Il Consiglio può, altresì, affidare le funzioni di segretario al consigliere più giovane d'età, in caso di assenza o impedimento del Segretario o suo sostituto e nelle ipotesi di cui al successivo comma 3.
3. L'esclusione del Segretario è di diritto, nei casi in cui si rilevi conflitto di interessi con l'argomento oggetto della discussione.
4. Di ogni seduta pubblica è redatto un verbale.
5. In tale verbale sono riportati:
 - i provvedimenti sottoposti all'esame del consiglio, nel testo depositato;
 - ogni emendamento a quanto indicato al punto precedente;
 - gli interventi effettuati o presentati per iscritto nel corso della seduta;
 - i provvedimenti adottati;
 - le mozioni, interpellanze, interrogazioni, ordini del giorno, nel testo in cui sono stati presentati.
6. Il verbale della seduta segreta deve riportare quanto risponde utilmente alla discussione, riassumendola impersonalmente, senza indicare cioè il nome dei membri del consiglio che presentano proposte o fanno interventi.
7. Il verbale delle adunanze deve contenere i nomi dei consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con indicazione di quelli che hanno votato contro, si sono astenuti o hanno dichiarato di non partecipare alla votazione.
8. Il verbale è sottoscritto dal presidente del consiglio della seduta e dal segretario del comune.
9. Per la compilazione del verbale il segretario comunale può essere coadiuvato da altri dipendenti dell'amministrazione comunale.
10. Eventuali dichiarazioni offensive o diffamatorie sono riportate nel verbale esclusivamente quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta nel corso della seduta.

11. Il verbale della seduta viene approvato nella seduta immediatamente successiva; il processo verbale è dato per letto, ritenendosi che i consiglieri abbiano avuto modo di leggerlo e di essere quindi in grado di fare osservazioni e rilievi. Se sul processo verbale nessuno muove osservazioni, esso si intende approvato senza votazione. Occorrendo una votazione questa avrà luogo per alzata di mano. Sul processo verbale non è consentito prendere la parola per rinnovare la discussione sugli argomenti che vi sono riportati, ma soltanto per proporre rettifiche.

¹ Vedi articolo 94, comma 4, lettera a), del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 25 - Posti e interventi

1. I consiglieri prendono posto con il gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti viene fatta dal presidente del consiglio.
2. Durante la seduta i consiglieri intervengono dopo averne ottenuta facoltà dal presidente; parlano dal loro posto, in piedi, salvo che il presidente dia loro la facoltà di parlare seduti.

Articolo 26 - Ordine delle sedute. Sanzioni

1. Se un consigliere turba l'ordine delle sedute o pronuncia parole sconvenienti, il presidente lo richiama e può disporre l'inserzione del richiamo nel verbale.
2. Se un consigliere richiamato persiste nel suo comportamento o se, anche indipendentemente da precedenti richiami, un consigliere trascenda ad ingiurie, minacce o vie di fatto, o compia, comunque, atti di particolare gravità, il presidente del consiglio pronuncia nei suoi riguardi la censura e può interdirlgli la parola sull'argomento in discussione. Se il consigliere persiste nel suo atteggiamento, il presidente lo espelle.
3. Di questi provvedimenti è fatta menzione nel verbale. Il richiamo, la censura e l'espulsione possono esser revocati, sentite le giustificazioni del consigliere.

Articolo 27 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico deve tenere un comportamento corretto e deve astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso o da comunicazioni o scambi di parola con i consiglieri. Il presidente del consiglio può disporre la immediata espulsione di chi non ottemperi a queste prescrizioni o turbi lo svolgimento della seduta. In caso di più grave impedimento il presidente del consiglio può disporre che la seduta proseguisca a porte chiuse.
2. Il presidente del consiglio può inoltre disporre gli opportuni provvedimenti per prevenire disordini, sia all'interno sia all'esterno dell'aula. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non a richiesta del presidente e dopo che sia sospesa o tolta la seduta.

Articolo 28 - Sospensione e scioglimento dell'adunanza

1. Il presidente del consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine della seduta, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e deliberazioni, con facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza, facendone menzione nel processo verbale.

Articolo 29 - Ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno

1. L'ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno di ciascuna seduta è quello risultante dallo stesso ordine del giorno.
2. Tale ordine di trattazione può essere modificato, all'inizio della seduta, su proposta del presidente del consiglio o di un consigliere. In caso di dissenso decide il consiglio, seduta stante, senza discussione. La proposta di modifica dell'ordine di trattazione può essere avanzata anche in corso di seduta.
3. La trattazione di un argomento all'ordine del giorno può essere sospesa su proposta del presidente del consiglio o di un consigliere per essere successivamente proseguita, per l'ulteriore discussione o per la votazione, nell'ambito della medesima o di altra seduta. In caso di dissenso decide il consiglio, seduta stante, senza discussione.
4. Il consiglio non può deliberare né discutere su argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
5. Le decisioni del consiglio di cui ai commi precedenti sono sempre prese a maggioranza assoluta dei votanti.

Articolo 30 - Ordine e disciplina degli interventi

1. La durata di ogni intervento non può superare i quindici minuti, salvo che non sia diversamente disposto dal consiglio per singoli argomenti.
2. I consiglieri parlano dal proprio seggio rivolgendosi al presidente del consiglio.
3. Quando il discorso eccede il tempo stabilito, il presidente del consiglio invita l'oratore a concludere e, se questi persiste, può toglierli la parola; uguale facoltà ha il presidente nei riguardi dell'oratore che, richiamato due volte all'argomento, seguiti a discostarsene.
4. Nessun intervento può essere interrotto né rinviato per la sua continuazione ad altra seduta.
5. Nessun consigliere può parlare più di una volta durante la discussione di uno stesso argomento, se non per una breve replica, per questioni di carattere incidentale, per fatto personale o per dichiarazione di voto. In questo caso gli interventi non possono superare il limite di dieci minuti.

Articolo 31 - Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere sindacato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni non espresse, o il sentirsi leso nella propria onorabilità da parte di altro consigliere. Il consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicarne sinteticamente i motivi. Il presidente del consiglio, se ritiene accoglibile la domanda, concede la parola per fatto personale. Se il consigliere insiste dopo la pronuncia negativa del sindaco, decide il consiglio comunale senza discussione.

Articolo 32 - Mozione d'ordine. Richiami al regolamento e all'ordine del giorno

1. I richiami al regolamento o all'ordine del giorno o alla priorità delle discussioni e votazioni hanno precedenza sulle questioni principali. Su tali richiami possono parlare, dopo il proponente, soltanto un oratore contrario ed uno favorevole, non oltre dieci minuti ciascuno. Il presidente del consiglio, tuttavia, valutata l'importanza della questione, può dare la parola sul richiamo ad un oratore per ciascun gruppo consiliare. Ove il richiamo comporti, a giudizio del presidente, la necessità di una decisione del consiglio, questa avviene seduta stante. La votazione sul richiamo si fa per alzata di mano.

Articolo 33 - Questioni pregiudiziali e sospensive

1. La questione pregiudiziale, se cioè un argomento non debba trattarsi, e la questione sospensiva, se cioè un argomento debba rinviarsi, possono essere proposte prima che abbia inizio la discussione: nel corso della discussione possono essere ammesse soltanto quando siano giustificate dall'emergere di nuovi elementi.
2. La discussione sull'argomento principale non può proseguire prima che il consiglio abbia deliberato sulla questione pregiudiziale o sospensiva.
3. Se concorrono più questioni sospensive ha luogo un'unica discussione e il consiglio delibera con unica votazione.

Articolo 34 - Presentazione di emendamenti

1. Prima della chiusura della discussione possono essere presentati, da ciascun consigliere, emendamenti concernenti l'argomento in discussione.
2. Gli emendamenti debbono essere redatti per iscritto, firmati e consegnati al presidente del consiglio il quale ne dà lettura, o incarica il proponente di darne lettura.
3. Il proponente può rinunciare, in qualsiasi momento prima della votazione, al suo emendamento. Ciascun altro consigliere può farlo proprio.
4. Gli emendamenti devono essere attinenti all'argomento in trattazione. In caso di dissenso in ordine a tale attinenza, il presidente del consiglio pone la questione in votazione per alzata di mano. Il consiglio decide a maggioranza assoluta dei votanti.

Articolo 35 - Sospensione della trattazione di un argomento in caso di presentazione di emendamenti

1. Qualora siano stati presentati più emendamenti, è data facoltà al consigliere di chiedere prima chiusura della discussione una breve sospensione della trattazione dell'argomento. Ciò al solo scopo di consentire l'eventuale integrazione o riduzione degli emendamenti presentati.
2. Sulla richiesta di sospensione e sulla durata di quest'ultima decide il presidente del consiglio.
3. Se la richiesta viene accolta, alla ripresa della trattazione dell'argomento è concesso, ai consiglieri che avevano presentato emendamenti, di presentare per iscritto al presidente i testi eventualmente concordati degli emendamenti, in sostituzione di quelli originariamente presentati. Di detti testi viene data lettura al consiglio da parte del presidente del consiglio o del proponente.
4. Gli emendamenti non possono essere messi in votazione quando non sia possibile acquisire i pareri di cui all'art. 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000. In presenza di tale ipotesi la votazione è rimandata ad una seduta successiva.

Articolo 36 - Richiesta di votazione per parti separate

1. Quando il testo da votare può essere distinto in più parti, aventi ciascuna una propria completezza dispositiva, la votazione può eseguirsi per parti separate.
2. La votazione separata può essere chiesta prima della chiusura della votazione da ogni membro del consiglio; sulla domanda il consiglio delibera, senza discussione, a maggioranza assoluta dei votanti e per alzata di mano.
3. La votazione per parti separate non esclude che il provvedimento debba essere votato, in ogni caso, nel suo complesso.

Articolo 37 - Richiesta di votazione di una proposta nella sua formulazione originaria

1. Prima della chiusura della votazione può essere presentata al consiglio, con istanza sottoscritta dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al comune, la richiesta di votare la proposta nella sua formulazione originaria al fine di far cadere sia gli emendamenti presentati, sia la richiesta di votazioni per parti separate.
2. Sulla richiesta di votare la proposta nella sua formulazione originaria, il presidente del consiglio concede la parola esclusivamente per dichiarazioni di voto, con le modalità di cui al successivo art. 39; successivamente la richiesta viene posta in votazione e risulta accolta se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.
3. In caso di accoglimento della richiesta viene posta in votazione la proposta nel testo originario, relativamente alla quale è concessa la parola esclusivamente per le dichiarazioni di voto con le modalità di cui al successivo art. 39.

Articolo 38 - Chiusura della discussione

1. Nel corso della discussione il presidente del consiglio, previo avviso, può dichiarare chiusa la possibilità di ulteriori interventi.
2. La discussione è dichiarata chiusa quando nessun consigliere richieda di parlare.
3. La chiusura della discussione può essere altresì chiesta da almeno tre consiglieri. Sulla richiesta possono parlare soltanto un oratore favorevole ed uno contrario; deliberata la chiusura può ancora intervenire un consigliere per ciascun gruppo, salvo che per fatto personale.

Articolo 39 - Dichiarazione di voto e votazione

1. Chiusa la discussione un consigliere per gruppo, prima che si proceda alla votazione, può annunciare il voto spiegandone i motivi per un tempo non superiore a dieci minuti, salvo che non sia diversamente disposto dal consiglio per singoli argomenti.
2. Qualora siano stati presentati emendamenti, le dichiarazioni di voto che si svolgono anche sui singoli emendamenti non possono avere durata superiore a dieci minuti.
3. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo intendano esprimere un voto diversificato rispetto a quello dichiarato da chi è intervenuto a nome del gruppo stesso, gli stessi hanno diritto di intervenire precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi non possono avere durata superiore a dieci minuti.

4. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del risultato, salvo che per richiami al regolamento in ordine alle modalità o alla regolarità della votazione.
5. La votazione si fa prima sugli emendamenti e poi sulla proposta principale. Se concorrono più emendamenti la votazione comincia dagli emendamenti che più si allontanano dal testo originario: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, indi quelli modificativi, infine quelli aggiuntivi.

Articolo 40 - Modalità di votazione

1. Le votazioni hanno luogo per alzata di mano e per appello nominale o a scrutinio segreto.
2. Prima di procedere alla votazione il presidente del consiglio illustra le modalità di espressione del voto.
3. Non si può procedere ad elezioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.

Articolo 41 - Votazione per alzata di mano

1. Il consiglio vota per alzata di mano quando non sia altrimenti disposto dal presente regolamento.
2. Della votazione per alzata di mano può chiedersi, immediatamente dopo la proclamazione del risultato, la controprova, intesa ad accertare il risultato della stessa. La controprova è disposta dal presidente del consiglio, dopo l'accertamento da parte dello stesso dei membri del consiglio presenti alla prima votazione, i quali soltanto hanno diritto di partecipare alla controprova.

Articolo 42 - Votazione per appello nominale

1. La votazione per appello nominale ha luogo per chiamata.
2. Detta votazione si effettua quando è richiesta dal presidente o da almeno cinque consiglieri; tale richiesta deve esser formulata dopo che la discussione sia stata dichiarata chiusa e prima che sia stato dato inizio alla votazione.
3. Nella votazione per chiamata, l'appello avviene per ordine alfabetico.
4. Esaurito l'elenco, il presidente fa ripetere la chiamata dei membri del consiglio che non hanno risposto al primo appello.

Articolo 43 - Votazione a scrutinio segreto

1. Le votazioni riguardanti persone avvengono a scrutinio segreto.
2. Le votazioni a scrutinio segreto avvengono mediante schede.
3. Il presidente dispone l'appello nominale di ciascun consigliere, il quale deposita la propria scheda in un'unica urna posta presso la presidenza.
4. Le operazioni di scrutinio segreto debbono essere effettuate con la partecipazione dei consiglieri scrutatori, che assistono il presidente nello spoglio delle schede.
5. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al presidente, perché ne sia presa nota nel verbale.
6. Le schede contestate od annullate sono vidimate dal presidente del consiglio, da uno scrutatore e dal segretario e sono conservate nell'archivio comunale.

Articolo 44 - Proclamazione del risultato. Immediata eseguibilità

1. Computa la votazione, il presidente del consiglio ne proclama il risultato.
2. Se si verificano irregolarità, il presidente può ritenere invalida la votazione e disporre l'immediata ripetizione, ammettendovi soltanto i consiglieri che erano presenti allo scrutinio precedente.
3. In caso di urgenza, il consiglio comunale può dichiarare immediatamente eseguibile una propria deliberazione, con il voto espresso della maggioranza dei componenti.
4. La votazione dell'immediata eseguibilità di una deliberazione deve essere congruamente motivata nel provvedimento.¹

¹ Vedi articolo 134, comma 4, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 45 - Revoca e modifica di deliberazioni

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario una deliberazione ad efficacia durevole può essere revocata da parte dello stesso consiglio comunale. La revoca determina la inidoneità della deliberazione revocata a produrre ulteriori effetti.¹
2. Le deliberazioni del consiglio, recanti modifiche o revoca di deliberazioni esecutive, si considerano come non avvenute, ove non facciano esplicita e chiara menzione della revoca o della modificazione.
3. Le deliberazioni che contrastano in tutto o in parte con prescrizioni di piani, programmi od altro atto di indirizzo generale vigente devono contestualmente apportare l'espressa modifica alle prescrizioni di detti atti o motivarne la deroga.
4. Le deliberazioni a contenuto generale ed astratto possono essere modificate con altre a contenuto generale ed astratto e non possono essere derogate per singoli atti.

¹ Vedi articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 14 della legge 1° febbraio 2005, n. 15 (Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa)

Articolo 46 - Astensione obbligatoria

1. I consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo dell'astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore od i parenti o affini fino al quarto grado.¹
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al segretario del comune e a chi lo sostituisce.
3. L'obbligo di astensione di cui ai commi precedenti comporta l'obbligo di allontanarsi dall'aula.

¹ Vedi articolo 78, comma 2, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 47 - Adunanze aperte

1. Quando importanti motivi di interesse generale lo richiedano, il Sindaco, può indire adunanze consultari aperte.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della regione, della provincia, di altri comuni, delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate al tema da trattare. In tali adunanze può essere trattato il solo argomento all'ordine del giorno.
3. In tali particolari occasioni il presidente del consiglio, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Il presidente, sentito il consiglio, può consentire interventi anche da parte del pubblico.

CAPO IV GETTONI DI PRESENZA

Articolo 48 – Interrogazioni

1. Ai Consiglieri viene corrisposto un gettone di presenza per la partecipazione effettiva alle sedute del Consiglio Comunale, della Conferenza dei Gruppi Consiliari, della Conferenza dei presidenti delle Commissioni Consiliari Permanenti e delle Commissioni Consiliari Permanenti, come previsto dall'art. 82, comma 2 del T.U.E.E.L. e dell'articolo del vigente Statuto.
2. L'ammontare del gettone è determinato con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, entro i limiti fissati dalla Legge.

Articolo 49 – Termini e modalità per la corresponsione del gettone di presenza

1. Ai fini della corresponsione del gettone di presenza, la effettiva partecipazione del Consigliere Comunale alle riunioni è rilevata:
 - a) Per il Consiglio Comunale:
 - ad inizio seduta tramite appello nominale;
 - successivamente tramite registrazione nel verbale delle entrate dei Consiglieri in corso di seduta;
 - nel caso di seduta dichiarata deserti, il gettone di presenza è corrisposto al consigliere Comunale la cui partecipazione risulta registrata al momento dell'appello iniziale;
 - b) Per le Commissioni Consiliari:
 - ad inizio seduta tramite appello nominale;
 - le successive entrate in corso di seduta sono fatte constatare dal Consigliere alla Commissione e al suo Presidente per la registrazione a cura del segretario della medesima;
 - c) Per la Conferenza dei presidenti dei gruppi Consiliari e per la Conferenza dei presidenti di Commissione Consiliare Permanente:
 - ad inizio seduta tramite appello nominale;
 - le successive entrate in corso di seduta sono fatte constatare dal Consigliere al presidente del Consiglio per la conseguente registrazione.

CAPO V INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI

Articolo 50 – Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al sindaco per avere informazioni anche in merito alla sussistenza o alla verità di un fatto determinato.
2. Le interrogazioni sono presentate per iscritto al sindaco; l'interrogante deve dichiarare se vuole risposta orale o risposta scritta: in difetto, la risposta si intende scritta.
3. In caso di mancata risposta scritta entro il termine di trenta giorni, l'interrogazione è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta successiva del consiglio.

Articolo 51 – Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta alla giunta per conoscere i motivi o gli intendimenti della sua condotta in particolari circostanze.
2. Le interpellanze sono presentate per iscritto al sindaco.

Articolo 52 - Svolgimento delle interrogazioni ed interpellanze

1. Le interrogazioni con risposta orale e le interpellanze vengono iscritte all'ordine del giorno, per il loro svolgimento davanti al consiglio. All'inizio di ogni seduta del consiglio comunale, dopo le eventuali comunicazioni del presidente del consiglio, è possibile lo svolgimento di interrogazioni ed interpellanze.
2. Dopo la risposta l'interrogante, o il designato dagli interroganti quando questi siano più di uno, può replicare brevemente, per dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto.
3. Il presentatore, o il designato dai presentatori quando questi siano più di uno, svolge l'interpellanza davanti al consiglio. Segue la risposta della giunta. L'interpellante può infine replicare. Lo svolgimento e la risposta non possono superare la durata rispettiva di cinque minuti; la replica non può superare il limite di cinque minuti.
4. Le interpellanze e le interrogazioni che riguardano il medesimo argomento o argomenti connessi sono svolte congiuntamente; per primi parlano i presentatori delle interpellanze; dopo le risposte della giunta possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti.
5. Qualora gli interroganti o gli interpellanti siano assenti, non si fa luogo alla discussione e viene data risposta scritta entro quindici giorni dalla seduta consiliare.

Articolo 53 - Durata di svolgimento di interrogazioni ed interpellanze

1. Allo svolgimento di interrogazioni ed interpellanze sono dedicati al massimo sessanta minuti in ogni seduta del consiglio. Scaduto detto termine lo svolgimento di interrogazioni ed interpellanze, già iscritte all'ordine del giorno, viene rinviato alla seduta successiva.

Articolo 54 – MOZIONI

1. La mozione, intesa a promuovere una deliberazione del consiglio, consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri; essa è diretta a promuovere un dibattito politico-amministrativo su un argomento di particolare importanza, al fine di pervenire ad una decisione su di esso.

Articolo 55 - Presentazione e svolgimento delle mozioni

1. La mozione è presentata al sindaco e viene iscritta all'ordine del giorno ed è disciplinata dalle norme previste per tutte le altre proposte.
2. Alla discussione si applicano le disposizioni del presente capo.

1. Ciascun consigliere può formulare domande d'attualità su fatti recenti e sopravvenuti all'ordine del giorno che interessano l'amministrazione comunale.
2. Le domande, formulate per iscritto, vanno consegnate al Sindaco sino ad un'ora prima dell'apertura della seduta.
3. In apertura di seduta il consigliere ha facoltà di illustrare la domanda di attualità presentata per un tempo non superiore a cinque minuti.
4. Il Sindaco o un assessore hanno facoltà di rispondere immediatamente alla domanda del consigliere, il quale può replicare esclusivamente per dichiarare la propria soddisfazione o meno.

Articolo 60 - Domande d'attualità

1. Allo svolgimento degli ordini del giorno sono dedicati gli ultimi quarantacinque minuti di ogni seduta del consiglio. Scaduto detto termine lo svolgimento degli ordini del giorno rimasti è rinviato alla successiva seduta.

Articolo 59 - Durata di svolgimento degli ordini del giorno

1. Gli ordini del giorno hanno per contenuto una manifestazione di intendimenti del consiglio che non impegnano il bilancio, né modificano le disposizioni vigenti nell'ente.
2. Gli ordini del giorno sono presentati per iscritto al Sindaco almeno 24 ore prima della seduta, e vengono posti tra gli argomenti da trattare dal consiglio secondo l'ordine di presentazione. Sugli ordini del giorno presentati è possibile, anche nel corso della discussione, presentare ordini del giorno alternativi, riguardanti lo stesso argomento in discussione.
3. Sugli ordini del giorno non sono ammesse dichiarazioni di voto, ma soltanto l'intervento di un oratore per gruppo, salvo diversa posizione all'interno dello stesso, ciascuno per un tempo non superiore a dieci minuti.
4. Gli ordini del giorno devono riguardare in via prevalente materie di competenza locale.
5. Sull'ammissibilità degli ordini del giorno decide il consiglio.

Articolo 58 - Ordini del giorno

1. Se sul medesimo argomento o su argomenti connessi concorrono interrogazioni, interpellanze e mozioni, si svolge per tutte un'unica discussione: intervengono per primi i proponenti delle mozioni, poi i presentatori delle interpellanze, infine i presentatori delle interrogazioni.

Articolo 57 - Svolgimento congiunto di mozioni, interpellanze, interrogazioni

¹ Vedi articolo 49 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

1. Più mozioni, connesse per similitudine o per contrapposizione, devono essere poste in votazione secondo l'ordine di presentazione.
2. Le mozioni possono essere votate per parti separate.
3. Non sono ammessi emendamenti all'intero testo di una mozione, ma solo su parti di essa, tali da non stravolgerne il significato. Tuttavia i proponenti possono ritirare la mozione, prima della votazione finale, qualora uno o più degli emendamenti ammessi siano stati approvati. Rispetto alla mozione presentata è possibile, anche nel corso della discussione, presentare mozioni alternative, riguardanti lo stesso argomento in discussione.
4. In ogni caso le mozioni non possono essere messe in votazione quando non sia possibile acquisire, per effetto degli emendamenti presentati, i pareri di cui all'art. 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000. Le mozioni devono peraltro rimanere iscritte all'ordine del giorno.¹

Articolo 56 - Votazione delle mozioni

CAPO VI DIRITTO DI INIZIATIVA E DI INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI

Articolo 61 - Esercizio del diritto di iniziativa da parte dei consiglieri

1. Ciascun consigliere che intenda presentare una proposta di deliberazione al consiglio, deve inviare al Sindaco un documento sottoscritto e motivato.
2. Il documento deve contenere la proposta formulata in termini chiari ed avere per oggetto materie di competenza del consiglio comunale, così come stabilito dalla legge o dallo statuto.
3. La proposta deve essere corredata da una sintetica relazione in cui si enunciano i motivi.
4. Il Sindaco può trasmettere la proposta alla commissione competente che deve redigere sulla stessa apposita relazione.
5. Ove la commissione consiglia l'accettazione della proposta, anche con eventuali modifiche o integrazioni concordate con il presentatore, l'atto dell'iscrizione della proposta all'ordine del giorno del consiglio, la stessa deve essere corredata dei pareri di cui all'art. 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000.
6. Ove non si verifichi la fattispecie di cui al quinto comma il Sindaco / presidente del consiglio inserisce nell'ordine del giorno del consiglio la proposta di cui sopra corredata della relazione della commissione consigliare ed il consiglio delibera sull'ammissibilità della stessa nella sua prima riunione e comunque non oltre trenta giorni dalla presentazione.

Articolo 62 - Visione di documenti

1. Per documenti e informazioni pertinenti all'esercizio del mandato si devono intendere quelli idonei a chiarire la correttezza ed efficacia dell'attività dell'amministrazione, anche con riguardo alla sua coerenza con l'indirizzo politico-amministrativo approvato, e perciò i documenti recanti notizia e dati sull'andamento dell'attività amministrativa che l'amministrazione abbia formato o che comunque debba detenere.
2. Ogni consigliere che intenda prendere visione, per l'esercizio delle sue funzioni, degli atti e provvedimenti adottati dal comune, dalle aziende o dalle istituzioni da esso dipendenti e degli atti preparati in essi richiamati, deve farne richiesta scritta al segretario del comune.
3. Il segretario del comune adotta, entro i successivi cinque giorni, i provvedimenti di competenza. Quando non sia possibile rispettare detto termine il segretario del comune ne dà comunicazione all'interessato specificandone i motivi.
4. I documenti richiesti sono messi a disposizione del consigliere presso il servizio di competenza durante l'orario di apertura al pubblico dell'ufficio.
5. In caso di urgenza i termini di cui al secondo comma sono abbreviati.
6. Nessuna formalità è richiesta per la consultazione dei seguenti atti:
 - provvedimenti adottati dal consiglio e dalla giunta anche se non ancora esecutivi ai sensi di legge, ed ordinanze sindacali; la conoscibilità si estende ai documenti in essi richiamati e agli allegati;
 - verbali delle sedute del consiglio e delle commissioni consultari;
 - proposte di deliberazioni da parte della giunta al consiglio, atti e documenti in esse richiamati e relativi allegati, una volta che l'iter procedimentale sia stato ultimato e che le proposte stesse siano state iscritte all'ordine del giorno del consiglio.
7. Nessuna formalità è altresì richiesta per la consultazione:
 - degli atti del piano regolatore generale, dei regolamenti comunali, delle ordinanze sindacali ed in genere degli atti che per legge sono depositati presso la segreteria del comune o presso altri uffici comunali a libera visione del pubblico;
 - degli atti pubblicati o in corso di pubblicazione all'albo pretorio.
8. I consiglieri per la visione e la consultazione degli atti di cui al sesto e settimo comma possono rivolgersi direttamente ai responsabili dei servizi interessati.
9. È escluso il diritto di visione e di accesso per quegli atti o documenti la cui conoscenza o divulgazione possa costituire chiara ed ingiustificata violazione.

Articolo 63 – Informazioni

1. Ciascun consigliere può ottenere le informazioni necessarie all'esercizio del mandato chiedendo notizie, precisazioni, spiegazioni e chiarimenti su argomenti determinati in discussione in seno agli organi o commissioni istituite, al sindaco o all'assessore competente.
2. Sindaco ed assessori possono disporre di volta in volta che le informazioni siano fornite anche dal responsabile di servizio.
3. Amministratori e responsabili di servizio danno risposte orali. Eventuali richieste scritte possono essere indirizzate al sindaco. In tal caso la risposta è data anch'essa per iscritto dal sindaco o dall'assessore competente, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza.¹

¹ Vedi articolo 43, comma 2, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 64 - Copia di documenti

1. Ciascun consigliere può richiedere al segretario del comune, mediante istanza in carta libera, copia di singole deliberazioni, specificatamente indicate, adottate dal consiglio o dalla giunta, ancorché non efficaci, del regolamento comunale, relative tariffe, nonché di singoli atti aventi efficacia esterna e di ogni altro documento che ritenga utile per l'espletamento del proprio mandato.
2. Il segretario del comune, accertata la legittimità della richiesta, dispone il rilascio di copia degli atti con le modalità di cui al successivo art. 63.

Articolo 65 - Modalità per il rilascio di copia di documenti

1. La copia di atti, provvedimenti o di altro documento, esente dall'imposta di bollo, se richiesto, deve essere certificata conforme all'originale dal segretario del comune o da altro funzionario incaricato, con l'indicazione del rilascio per utilizzo esclusivo ai fini del mandato, essere munita del bollo del comune e contenere tutte le indicazioni attinenti all'eventuale procedura di acquisizione dell'efficacia.
2. Non sono dovuti diritti o altri oneri, nemmeno a titolo di rimborso spese.
3. Al rilascio di copia viene dato corso entro un termine massimo di tre giorni.
4. Per i documenti di difficile reperibilità o di particolare complessità, il termine per il rilascio di copia viene concordato con il consigliere richiedente previa verifica con gli uffici interessati.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 66 - Comunicazione delle decisioni del consiglio

1. L'ufficio di segreteria comunica le decisioni adottate dal consiglio comunale ai responsabili degli uffici contestualmente alla pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio, restituendo, agli stessi uffici, i relativi fascicoli con le annotazioni del caso.
2. Lo stesso ufficio di segreteria trasmetterà, agli uffici competenti, per i conseguenti adempimenti, copia delle deliberazioni, munite della dichiarazione di esecutività, entro tre giorni dalla scadenza dei termini previsti dal T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.¹

¹ Vedi articolo 134 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 67 - Registrazioni audiovisive

1. E' facoltà del presidente del consiglio disporre o autorizzare la ripresa dei lavori con qualsiasi mezzo.
2. Se la ripresa viene disposta per meglio organizzare e verbalizzare i lavori medesimi, tutto il materiale della registrazione dovrà essere ordinato, archiviato e conservato agli atti.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di accedere alle registrazioni di cui ai commi precedenti.

Articolo 68 - Interpretazione del regolamento

1. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate, per iscritto, al sindaco.
2. Il sindaco incarica il segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla conferenza dei capigruppo.
3. Qualora nella conferenza dei capigruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso della maggioranza dei consiglieri dal capigruppo rappresentati, la soluzione è rimessa al consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
4. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte per iscritto al presidente del consiglio. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i capigruppo presenti in aula ed il segretario comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il presidente del consiglio, ripresi i lavori del consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.
5. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Articolo 69 - Abrogazione di norme

1. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle del presente regolamento.

Articolo 70 - Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.

Articolo 71 - Entrata in vigore e forme di pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione.
2. Il presente regolamento è reso pubblico mediante affissione di appositi avvisi all'albo pretorio comunale e nei consueti luoghi pubblici di affissione.
2. Copia del presente regolamento viene consegnata a tutti i consiglieri comunali, nonché depositata in segreteria a disposizione di chiunque intenda prenderne visione o estrarne copia.

Nota all'articolo 1

— D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Articolo 38 Consigli comunali e provinciali.

1. L'elezione dei consigli comunali e provinciali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dal presente testo unico.

2. Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessari per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia.

3. I consigli sono dotati di autonomia funzionale e organizzativa. Con norme regolamentari i comuni e le province fissano le modalità per fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province possono essere previste strutture apposite per il funzionamento dei consigli. Con il regolamento di cui al comma 2 i consigli disciplinano la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

4. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

5. I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

6. Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

7. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvo i casi previsti dal regolamento.

8. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surrogata dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surrogata qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 141.

9. In occasione delle riunioni del consiglio vengono esposte all'esterno degli edifici, ove si tengono, la bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea per il tempo in cui questi esercita le rispettive funzioni e attività. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni emanate sulla base della legge 5 febbraio 1998, n. 22, concernente disposizioni generali sull'uso della bandiera italiana ed europea.

Nota all'articolo 2

— Per l'articolo 38 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, vedi nota all'articolo 1.

Nota all'articolo 3

— Per l'articolo 38 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, vedi nota all'articolo 1.

— D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Articolo 141 Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali.

a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;

b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:

1) impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente della provincia;

2) dimissioni del sindaco o del presidente della provincia;

3) cessazione della carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al

protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia;

4) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surrogare alla metà dei componenti del consiglio;

c) quando non sia approvato nei termini il bilancio;

d) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali e non

adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio è

adottato su proposta del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti

2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato

predisposto dalla Giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio

sottoposto al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio

predisposto dalla Giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non

superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione

inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

2-bis. Nell'ipotesi di cui alla lettera c-bis) del comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati,

la regione segnala al prefetto gli enti inadempienti. Il prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo nel

termine di quattro mesi. A tal fine gli enti locali possono attivare gli interventi, anche sostitutivi, previsti dallo statuto secondo criteri di

neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza. Decorso infruttuosamente il termine di quattro mesi, il prefetto inizia la procedura per lo

scioglimento del consiglio

3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1) della lettera b) del comma 1, con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di

un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.

4. Il rinnovo dei consigli di scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale previsto dalla legge.

5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi

esterni loro eventualmente attribuiti.

6. Al decreto di scioglimento è allegata la relazione del Ministro contenente i motivi del provvedimento, dell'adozione del decreto di

scioglimento è data immediata comunicazione al parlamento. Il decreto è pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica italiana. 7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i consigli comunali e provinciali e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente.

8. Ove non diversamente previsto dalle leggi regionali le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, agli altri enti locali di cui all'articolo 2, comma 1 ed ai consorzi tra enti locali. Il relativo provvedimento di scioglimento degli organi comunque denominati degli enti locali di cui al presente comma è disposto con decreto del Ministro dell'Interno.

Nota all'articolo 4

— D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Articolo 45 Surrogazione e supplenza dei consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali.

1. Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

2. Nel caso di sospensione di un consigliere ai sensi dell'articolo 59, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.

Nota all'articolo 5

— Per l'articolo 45 del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267, vedi nota all'articolo 4.

Nota all'articolo 6

— D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Articolo 40 Convocazione della prima seduta del consiglio.

1. La prima seduta del consiglio comunale e provinciale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2. Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, la prima seduta, è convocata dal sindaco ed è presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del presidente del consiglio. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente del consiglio per la comunicazione dei componenti della Giunta e per gli ulteriori adempimenti. E consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'articolo 73 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 73.

3. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui al comma 2, occupa il posto immediatamente successivo.

4. La prima seduta del consiglio provinciale è presieduta e convocata dal presidente della provincia sino alla elezione del presidente del consiglio.

5. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, la prima seduta del consiglio è convocata e presieduta dal sindaco sino all'elezione del presidente del consiglio.

6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 si applicano salvo diversa previsione regolamentare nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto.

Nota all'articolo 7

— D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Articolo 84 Rimborso delle spese di viaggio. (articolo così sostituito dal comma 27 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché un rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese, nella misura fissata con decreto del Ministro dell'Interno e del Ministro dell'Economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

2. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.

3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

Nota all'articolo 10

— D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Articolo 79

Permessi e licenze.

...omissis...

3. I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane, nonché degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite nonchè delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze del capogruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì nei confronti dei militari di leva o di coloro che sono richiamati o che svolgono il servizio sostitutivo.

Nota all'articolo 11

– D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

25

Articolo 44 Garanzia delle minoranze e controllo consiliare.

1. Lo statuto prevede le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze attribuendo alle opposizioni la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite.
2. Il consiglio comunale o provinciale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento consiliare.

Nota all'articolo 12

– D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Articolo 42, comma 2, lettera m) Attribuzioni del consiglio.

... ommissis ...

2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

... ommissis ...

m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

... ommissis ...

Articolo 50, commi 8 e 9 Competenze del sindaco e del presidente della provincia.

... ommissis ...

8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni.

9. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 136.

... ommissis ...

Nota all'articolo 13

– D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Articolo 39, comma 2 Presidenza del consiglio comunale e provinciale.

... ommissis ...

2. Il presidente del consiglio comunale o provinciale è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Nota all'articolo 14

Codice Civile

Art. 2963. Computo dei termini di prescrizione.

I termini di prescrizione contemplati dal presente codice e dalle altre leggi si computano secondo il calendario comune. Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale

Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale. Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese.

Nota all'articolo 16

– D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Articolo 39 Presidenza del consiglio comunale e provinciale.

1. I consiglieri provinciali e i consiglieri comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio. Al presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio. Quando lo statuto non dispone diversamente, le funzioni vicarie di presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere anziano individuato secondo le modalità di cui all'articolo 40. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la figura del presidente del consiglio.

2. Il presidente del consiglio comunale o provinciale è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti il consiglio è presieduto dal sindaco che provvede anche alla convocazione del consiglio salvo differente previsione statutaria.

4. Il presidente del consiglio comunale o provinciale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il prefetto.

Articolo 40 Convocazione della prima seduta del consiglio.

1. La prima seduta del consiglio comunale e provinciale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla

proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2. Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, la prima seduta, è convocata dal sindaco ed è presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del presidente del consiglio. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente del consiglio per la comunicazione dei componenti della Giunta e per gli ulteriori adempimenti. È consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra

individuale ai sensi dell'articolo 73 con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 73.

3. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui al comma 2, occupa il posto immediatamente successivo.
4. La prima seduta del consiglio provinciale è presieduta e convocata dal presidente della provincia sino alla elezione del presidente del consiglio.
5. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, la prima seduta del consiglio è convocata e presieduta dal sindaco sino all'elezione del presidente del consiglio.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 si applicano salvo diversa previsione regolamentare nel quadro dei principi stabiliti dallo stato.

Articolo 73 Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

1. Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.
2. Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Più liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di sindaco in tal caso le liste debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegate.
3. Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 3 dell'art. 72, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno.
4. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco al termine del primo o del secondo turno.

5. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune.
6. La cifra individuale di ciascun candidato a consigliere comunale è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.
7. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartenano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia.
8. Salvo quanto disposto dal comma 10, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate, nel turno di elezione del sindaco, con i rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

9. Nell'ambito di liste collegate la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.
10. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento del seggio del consiglio, alla lista o al gruppo di liste collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento del seggio del consiglio, ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento del seggio del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8.

11. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.
12. Compilate le operazioni di cui al comma 11 sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

Nota all'articolo 17

- Per l'articolo 38, comma 9, del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267, vedi nota all'articolo 1.

Nota all'articolo 20

- Per l'articolo 38, comma 2, del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267, vedi nota all'articolo 1.

Nota all'articolo 24

— D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.*
Articolo 97, comma 4 Ruolo e funzioni.

4. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 108 il sindaco e il presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale. Il segretario inoltre: a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione; ... ommissis...

– D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Nota all'articolo 44

Esclusività delle deliberazioni.
 Articolo 134, comma 4
 ... ommissis ...

4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Nota all'articolo 45

– Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa).
 Articolo 21-quinquies. (articolo introdotto dall'articolo 14 della legge 1 febbraio 2005, n. 15 (Modifiche ed integrazioni alla legge 7

Revoca del provvedimento
 1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. Le controversie in materia di determinazione e corresponsione dell'indennizzo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
 1-bis. (Il presente comma, che era stato aggiunto dal comma 4 dell'art. 12, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 poi soppresso dalla relativa legge di conversione), è stato così reintrodotta dal comma 8-duodevices dell'art. 13 dello stesso decreto-legge, aggiunto dalla relativa legge di conversione).
 Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico.

Nota all'articolo 46

– D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
 Articolo 78, comma 2 Doveri e condizione giuridica.

... ommissis ...
 2. Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione deliberare riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

Nota all'articolo 56

– D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
 Articolo 49 Pareri dei responsabili dei servizi.

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

Nota all'articolo 61

– Per l'articolo 49 del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267, vedi nota all'articolo 54

Nota all'articolo 63

– D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
 Articolo 43, comma 2 Diritti dei consiglieri.

... ommissis ...
 2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

... ommissis ...

– D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
Articolo 134 Esecutività delle deliberazioni.

1. La deliberazione soggetta al controllo necessario di legittimità deve essere trasmessa a pena di decadenza entro il quinto giorno successivo all'adozione. Essa diventa esecutiva se entro 30 giorni dalla trasmissione della stessa il comitato regionale di controllo non trasmetta all'ente interessato un provvedimento motivato di annullamento. Le deliberazioni diventano comunque esecutive qualora prima del decorso dello stesso termine il comitato regionale di controllo dia comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità.
2. Nel caso delle deliberazioni soggette a controllo eventuale la richiesta di controllo sospende l'esecutività delle stesse fino all'avvenuto esito del controllo.
3. Le deliberazioni non soggette a controllo necessario o non sottoposte a controllo eventuale diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.
4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Indice analitico alfabetico

Articolo	Voce
47	Adunanze aperte
41	Alzata di mano. Modalità di votazione
58	Ammissibilità degli ordini del giorno
42	Appello nominale. Modalità di votazione
24	Approvazione verbale seduta precedente
16	Assenza o impedimento temporaneo del sindaco
22 - 46	Astenzione dal voto
3	Autenticazioni delle dimissioni da consigliere
17	Bandiere e gonfalone
9	Capigruppo consiliari
26	Censura di un consigliere
38	Chiusura della discussione
11	Commissioni consiliari
11	Controllo e garanzia. Commissioni consiliari di
11	Indagine. Commissioni consiliari di
11	Commissioni consiliari permanenti
11	Commissioni consiliari temporanee
27	Comportamento del pubblico
8	Composizione e costituzione gruppi consiliari
66	Comunicazioni delle decisioni del consiglio
10	Conferenza dei capigruppo
16	Consigliere anziano. Definizione
16	Consigliere anziano. Presidenza delle sedute consiliari
2	Consigliere comunale. Prerogative, status
3	Consiglieri. Dimissioni
6	Consiglio comunale. Prima seduta
13	Consiglio comunale. Riunioni
21	Consultazione delle proposte
14	Convocazione d'urgenza del consiglio comunale
14	Convocazione del consiglio comunale
6	Convocazione della prima seduta del consiglio comunale
64 - 65	Copia di documenti
8	Costituzione e composizione gruppi consiliari
66	Decisioni del consiglio. Comunicazioni
22	Deliberazioni. Validità
21	Deposito delle proposte per la consultazione
12	Designazione, nomina e revoca rappresentanti del comune
39	Dichiarazione di voto
24	Dichiarazioni offensive o diffamatorie
3	Dimissioni dei consiglieri
30	Disciplina e ordine degli interventi
24	Discussione delle sedute. Verbale
38	Discussione. Chiusura
8	Documentazione, informazione e comunicazione per gruppi consiliari
60	Domande di attualità
14	Domicilio del consigliere comunale
30	Durata degli interventi
59	Durata di svolgimento degli ordini del giorno
53	Durata di svolgimento di interrogazioni e interpellanze
34 - 35	Emendamenti. Presentazione
71	Entrata in vigore del regolamento
26	Esposizione di un consigliere

31	Fatto personale
71	Forme di pubblicità del regolamento
27	Forza pubblica. Presenza in aula
8	Gruppi consiliari. Costituzione e composizione
8	Gruppo misto
44	Immediata eseguibilità delle deliberazioni
16	Impedimento temporaneo o assenza del sindaco
20	Indennità di funzione
7	Indennità di missione ai consiglieri comunali
8	Informazione, documentazione e comunicazione per gruppi consiliari
63	Informazioni dei consiglieri
61	Iniziativa dei consiglieri
51 - 52 - 53 - 57	Intervallanze
68	Interpretazioni del regolamento
50 - 52 - 53 - 57	Interrogazioni
25	Interventi dei consiglieri
30	Interventi. Durata
3	Irrevocabilità delle dimissioni da consigliere
8	Locali per gruppi consiliari
22	Maggioranza assoluta dei votanti
20	Mancaanza del numero legale
23	Mancaanza del numero legale. Sospensione della seduta
2	Mandato. Vincolo
7	Missioni dei consiglieri comunali
65	Modalità di rilascio di copia dei documenti
19	Modalità di svolgimento delle sedute consiliari
45	Modifica e revoca di deliberazioni
32	Mozione d'ordine
54 - 55 - 56	Mozioni
12	Nomina, designazione e revoca rappresentanti del comune
20 - 23	Numero legale per la validità delle sedute consiliari
15	Ordine del giorno
26	Ordine delle sedute. Sanzioni
29	Ordine di trattazione dell'ordine del giorno
30	Ordine e disciplina degli interventi
58 - 59	Ordini del giorno
15	Persone estranee all'organo consiliare
2	Posizione giuridica del consigliere
25	Posti dei consiglieri
33	Pregiudiziali e sospensive
2	Prerogative del consigliere comunale
34 - 35	Presentazione di emendamenti
55	Presentazione e svolgimento delle mozioni
7	Presidenza del consiglio comunale. Funzionamento
6	Presidenza del consiglio comunale. Prima seduta
16	Presidenza ordinaria delle sedute consiliari
6	Prima seduta del consiglio comunale
44	Proclamazione del risultato delle votazioni
71	Pubblicità del regolamento
18	Pubblicità delle sedute consiliari
33	Questioni pregiudiziali e sospensive
20	Quorum funzionale
67	Radio e televisione. Riprese e registrazioni
12	Rappresentanti del comune. Nomina, designazione e revoca
24	Redazione del verbale delle sedute

67	Registrazione audiovisive
68	Regolamento. Interpretazioni
45	Revoca e modifica di deliberazioni
12	Revoca, nomina e designazione rappresentanti del comune
32	Richiamo al regolamento e all'ordine del giorno
26	Richiamo di un consigliere
65	Rilascio di copia di documenti
7	Rimborso spese viaggio ai consiglieri comunali
67	Riprese televisive
44	Risultato. Proclamazione
13	Riunioni del consiglio comunale
43	Schede di votazione annullate o contestate
22	Schede di votazione bianche
43	Schede per la votazione a scrutinio segreto
23	Scrutatori
43	Scrutinio segreto
17	Sede consigliare
20	Seduta deserta
47	Sedute aperte al pubblico
19	Sedute consiliari. Modalità di svolgimento
18	Sedute consiliari. Pubblicità
20	Sedute consiliari. Validità
19	Sedute pubbliche e segrete
24	Segretario comunale. Partecipazione alle sedute consiliari
24	Segretario della seduta
8	Servizi di documentazione, informazione e comunicazione per i gruppi
23	Sospensione della seduta per mancanza del numero legale
28	Sospensione e scioglimento dell'adunanza
33	Sospensive e pregiudiziali
24	Sottoscrizione del verbale
8	Spese per gruppi consiliari
7	Spese viaggio ai consiglieri comunali. Rimborso
2	Status di consigliere comunale
5	Suppienze
4	Surrogazioni
57	Svolgimento congiunto di mozioni, interpellanze e interrogazioni
52	Svolgimento delle interrogazioni ed interpellanze
55	Svolgimento e presentazioni delle mozioni
67	Televisione e radio. Riprese e registrazioni
14	Termini per la convocazione del consiglio comunale
29	Trattazione dell'ordine del giorno. Ordine
44	Urgenza. Immediata eseguibilità delle deliberazioni
22	Validità delle deliberazioni
20	Validità delle sedute consiliari
24	Verbale delle sedute
20 - 23	Verifica del numero legale
16	Vice sindaco. Presidenza delle sedute consiliari
43	Vidimazione delle schede annullate o contestate
2	Vincolo di mandato
62	Visione di documenti
43	Votazione a scrutinio segreto
41	Votazione per alzata di mano
42	Votazione per appello nominale
36	Votazione per parti separate
37	Votazione proposta nella formulazione originaria

Votazione. Modalità	40
Votazioni delle mozioni	56